

	ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI MILANO COMMISSIONE IMPIANTI PARERE TECNICO n.2		CI- PT – 02-10	
	Area tematica : Efficienza energetica		rev. 0	data : 25.02.2010
	Argomento : Centralizzazione impianti		sostituisce: //	

1 QUESITO

E' giunto all'Ordine il seguente quesito:

“Il nostro studio d'architettura richiede il Vostro parere tecnico-normativo formale riguardo alla questione relativa all'obbligo o meno dell'uso del sistema di riscaldamento centralizzato rispetto alle normative vigenti nel Comune di Milano.

Il parere richiesto è a noi necessario per poter indirizzare la progettazione architettonica dei prossimi lavori.”

Da successivi chiarimenti telefonici si è appreso che la richiesta è relativa all'ipotetico obbligo di installazione di impianti centralizzati per edifici con oltre 4 unità immobiliari.

Inoltre veniva richiesto che il parere avesse una valenza “legale”.

2 RIFERIMENTO LEGISLATIVO

Il DPR 59/09 al **comma 9** prevede il divieto per gli edifici esistenti con più di 4 unità abitative di trasformare impianti di riscaldamento centralizzati in autonomi; si legge infatti:

“In tutti gli edifici esistenti con un **numero di unità abitative superiore a 4**, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione di cui al comma 25”.

Ma cosa dice questo comma 25?

“Il progettista dovrà inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente articolo nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia

dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.

Schemi e modalità di riferimento per la compilazione delle relazioni tecniche sono riportati nell'allegato E al decreto legislativo.

Ai fini della più estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, negli enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, tale relazione progettuale dovrà essere obbligatoriamente integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma predetta a tale fine redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato".

Ancora in merito al tipo di impianto: se autonomo o centralizzato, il comma 15 del DPR 59/09 precisa che:

"In tutti i casi di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici o a uso pubblico, così come definiti ai commi 8 e 9 dell'allegato A al decreto legislativo, devono essere rispettate le seguenti ulteriori disposizioni:

- a) i valori limite già previsti ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'allegato C al decreto legislativo sono ridotti del 10 per cento;
- b) il valore limite del rendimento globale medio stagionale, già previsto al punto 5, dell'allegato C, del decreto legislativo, è calcolato con la seguente formula: $\hat{I} \cdot g = (75 + 4 \log P_n)\%$;
- c) i predetti edifici **devono essere dotati di impianti centralizzati** per la climatizzazione invernale ed estiva, qualora quest'ultima fosse prevista".

3 ESAME DEL QUESITO

Il quesito riguarda edifici residenziali di nuova costruzione.

Il comma 9 del DPR 59/09 è relativo agli edifici esistenti soggetti a trasformazioni "inverse" : da centralizzato ad autonomo;

Inoltre il testo dice espressamente "è preferibile" e pertanto non può sussistere divieto alcuno, salvo le incombenze legate alla relazione di cui al comma 25.

Il richiamo al comma 15 del DPR 59/09 riguarda solamente gli edifici pubblici o ad uso pubblico; pertanto non applicabile alla edilizia residenziale.

4 PARERE

E' opinione della Commissione Impianti che non esista alcun obbligo di installazione di impianti centralizzati, fermo restando l'onere del progettista di dimostrare la bontà della scelta in termini di efficienza energetica.

Il parere non ha alcuna valenza legale ma interpreta solamente la normativa vigente.